



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
UFFICIO ATTIVITÀ CONTRATTUALI PER IL VESTIARIO, L'EQUIPAGGIAMENTO E L'ARMAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO

Roma, data protocollo

DETERMINA N. 600/C/EQP/FT/1669/003949/18 del 13/6/2018

CIG N. 7547441956

RUP: V. Prefetto d.ssa Catia COLAUTTI

OGGETTO: Richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di n. 2000 pantaloni invernali maschili per la divisa ordinaria della Polizia di Stato. – condizioni di fornitura.

Si prega di presentare un'offerta per la fornitura di n. 2000 pantaloni invernali maschili per la divisa ordinaria della Polizia di Stato. La consegna dovrà essere effettuata, entro e non oltre il termine di 90 (novanta) giorni continuativi decorrenti dalla data dell'ordine MEPA, presso il magazzino del CENTRO RACCOLTA INTERREGIONALE VECA della Polizia di Stato, sito in Via Genoese Zerbi, 100 – 00122 - OSTIA (RM).

Per le modalità di accesso, propedeutiche alla consegna del materiale, l'Impresa dovrà, obbligatoriamente, contattare il referente per la consegna che sarà indicato in sede di conferma d'ordine.

Il valore massimo stimato della presente RDO è fissato in **€ 100.000,00, oltre IVA al 22% pro tempore vigente**, per una durata contrattuale massima di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di esecuzione con esito favorevole delle verifiche di conformità; di conseguenza, saranno escluse le offerte economiche che comportino una spesa superiore.

La presente richiesta di offerta e le specifiche tecniche (capitolato tecnico), che costituiscono parte integrante della documentazione di gara, regolano le modalità di partecipazione alla predetta procedura.

L'aggiudicazione avverrà al prezzo più basso.

I manufatti offerti dovranno essere equivalenti alle specifiche tecniche di riferimento allegate.

E' richiesto ai partecipanti la produzione di una dichiarazione, firmata digitalmente, contenente obbligatoriamente i seguenti documenti:

- **documento denominato PassOE: (per forniture di importo complessivo \geq € 40.000,00)** l'Operatore Economico deve essere abilitato ad operare sul sistema dell'ANAC - Autorità nazionale Anticorruzione e deve registrarsi al servizio AVCPASS (individuata la procedura tramite il codice CIG), l'Amministrazione verificherà nei confronti dell'aggiudicatario la documentazione comprovante il possesso dei requisiti generali, attraverso il sistema AVCPASS.
- **certificazione ISO 9001:2008 specifico per settore merceologico di riferimento in corso di validità;**



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
UFFICIO ATTIVITÀ CONTRATTUALI PER IL VESTIARIO, L'EQUIPAGGIAMENTO E L'ARMAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO

- indicazione degli stabilimenti dove verranno stoccate le materie prime e dove verranno effettuate le fasi di lavorazione del ciclo produttivo, al fine di consentire all'amministrazione gli eventuali controlli di lavorazione;
- ciclo produttivo richiesto: taglio, tessitura e confezione;
- licenza di PS (art.28 del Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 18/6/1931 n.773) comprendente il materiale oggetto della gara, in quanto necessaria per la fabbricazione, la detenzione e la vendita di beni destinati all'equipaggiamento della Polizia di Stato.

N.B. al solo scopo di favorire la massima partecipazione alla R. di O., si fa presente che in sede di offerta è ammessa la presentazione dell' "istanza di richiesta" della licenza in questione con l'avviso che, una volta rilasciata, la licenza dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione entro 30 giorni successivi la data di stipula dell'ordine, pena la decadenza dell'ordine stesso per mancanza dei requisiti di partecipazione.

Si precisa che l'importo previsto per le eventuali prove merceologiche, di cui al capo 9 del Capitolato Tecnico, è valutato in € 2.500,00, oltre IVA.

Per eventuali informazioni di carattere tecnico e per poter visionare il "campione ufficiale" le imprese concorrenti potranno contattare l'Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato tel.06 46572829.

Eventuali chiarimenti sulla fornitura o su aspetti formali e/o procedurali, dovranno essere richiesti tramite il sito dell'e-procurement della Pubblica Amministrazione (MEPA) entro e non oltre le ore 12:00 del 13 luglio 2018.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida.

Nell'ipotesi di parità assoluta tra più offerte si procederà ai sensi dell'art. 77 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Questa Stazione appaltante potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto se nessuna offerta regolarmente presentata risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della presente richiesta.

La fornitura dovrà essere eseguita secondo i patti e le condizioni previste, oltre che dal documento "Condizioni Generali di Contratto relative alla fornitura di Prodotti - PROMASS114", dalle seguenti pattuizioni che, con la presentazione dell'offerta, l'Impresa aggiudicataria si impegna a accettare senza riserve e/o condizioni così come previsto dall'art. 53, comma 4, delle Regole di E-Procurement della Pubblica Amministrazione, richiamate alla voce "DISCIPLINA DEL CONTRATTO" del Documento di stipula.

ART. 1 - VALIDITA' CONTRATTUALE

La validità del presente atto negoziale decorrerà dalla data di ricevimento da parte dell'Impresa della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell'Amministrazione, successivamente all'avvenuta approvazione del



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

UFFICIO ATTIVITÀ CONTRATTUALI PER IL VESTIARIO, L'EQUIPAGGIAMENTO E L'ARMAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO

contratto e della sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo, fatta salva la formalizzazione della comunicazione di "esecuzione d'urgenza" di cui all'articolo 32, comma 8, del D.Lgs.vo n.50/2016.

ART. 2 - OGGETTO E VALORE DELL'ORDINE

Il presente ordine ha per oggetto la fornitura di complessivi n. 2.000 pantaloni invernali maschili per la divisa ordinaria della Polizia di Stato, con quantità ripartite in base alle seguenti taglie:

PANTALONE INVERNALE MASCHILE PER DIVISA ORDINARIA	
TAGLIA	Q.TA'
4423	300
4623	800
4823	900
TOTALE	2000

L'importo complessivo dell'ordine è indicato nel documento di stipula relativa alla **RDO n. 1995156** alla voce "Valore dell'offerta economica", a cui è da aggiungere l'IVA *pro tempore* vigente.

Tale prezzo è fisso ed invariabile per tutta la durata dell'esecuzione dell'ordine, fino alla certificazione della regolare esecuzione e per tutto il previsto periodo di garanzia se prevista; sarà corrisposto all'Impresa secondo le modalità previste all'art. 11 "Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari".

L'importo contrattuale è interamente a corpo e si intende comprensivo di tutti gli oneri, diretti ed indiretti, nessuno escluso od eccettuato, connessi alla fornitura o dalla stessa derivanti.

ART. 3 - RESPONSABILI PER L'ESECUZIONE DELL'ORDINE

Ai sensi dell'articolo 101 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di stipula del presente ordine, provvederà a nominare un "Direttore dell'esecuzione"; di tale nomina sarà data comunicazione all'Impresa.

Il Direttore dell'esecuzione, in particolare, dovrà assicurare la regolare esecuzione dell'ordine, da parte dell'Impresa, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti relativi.

ART. 4 - TERMINI DI ADEMPIMENTO E VERIFICHE DI CONFORMITÀ

Entro 90 (novanta) giorni solari, decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione dell'avvenuta esecutività contrattuale, l'Impresa dovrà approntare alla verifica di conformità l'intera fornitura di cui all'articolo 1 presso i magazzini del CENTRO RACCOLTA INTERREGIONALE VECA della Polizia di Stato, sito in Via Genoese Zerbi, 100 – 00122 - OSTIA (RM).

La verifica della fornitura sarà eseguita presso il luogo di consegna con le modalità e i termini previsti dall'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
UFFICIO ATTIVITÀ CONTRATTUALI PER IL VESTIARIO, L'EQUIPAGGIAMENTO E L'ARMAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO

A tali fini, l'Impresa dovrà fornire tutta l'assistenza occorrente e mettere a disposizione tutti i mezzi occorrenti per l'effettuazione delle verifiche che saranno ritenute necessarie.

Le verifiche di conformità consisteranno nell'accertamento della rispondenza del materiale fornito con quanto descritto nelle specifiche tecniche poste alla base della **RDO n. 1995156**.

Il mancato rispetto dei termini indicati comporterà l'applicazione di specifiche penalità previste al successivo art. 10.

Le merci e i materiali forniti restano di proprietà dell'Impresa fino alla data di conferma della verifica finale; di conseguenza, fino alla stessa data, saranno a carico dell'Impresa tutti i rischi per perdite e danni alle merci in fornitura durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione, fatta salva la responsabilità dell'Amministrazione se le perdite e i danni siano ad essa imputabili.

ART. 5 - RIFIUTO E RIPRESENTAZIONE ALLA VERIFICA FUNZIONALE FINALE DI CONFORMITÀ

Ferme restando le altre disposizioni previste dagli articoli 39 e seguenti delle Condizioni Generali d'onere in materia di collaudo e relativo esito, nel caso che l'Amministrazione pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato alla verifica funzionale, l'Impresa potrà, alternativamente:

- a. riproporre - entro 45 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo telefax, della decisione di rifiuto da parte dell'Amministrazione – le realizzazioni/beni già sottoposte alla verifica con esito negativo, accompagnate da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;
- b. sottoporre - entro il medesimo termine di 45 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo telefax, della decisione di rifiuto - alla preventiva valutazione tecnica da parte dell'Amministrazione dei beni in sostituzione di quelli rifiutati ed, in caso di valutazione favorevole del predetto Ufficio, presentare detti beni, entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del favorevole parere tecnico economico emesso, per la verifica funzionale.

Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all'articolo 3 del presente contratto.

In ogni caso, gli oneri di ritiro dei beni sottoposti alla verifica risultata negativa restano a carico dell'Impresa. Se entro il termine stabilito dall'Amministrazione, l'Impresa non avrà provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata dall'Amministrazione che si rivarrà sull'Impresa stessa mediante incameramento del deposito cauzionale per un ammontare pari al valore congruo dall'Amministrazione in relazione ai materiali ed alle attività non eseguite.

Nell'ipotesi di mancata ripresentazione nei termini contrattualmente fissati e/o di esito sfavorevole anche della seconda verifica funzionale, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con l'incameramento dell'intero deposito cauzionale nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

Le eventuali spese di viaggio, di vitto e pernottamento del personale dell'Amministrazione resteranno a carico dell'Impresa in tutte le ipotesi in cui la verifica risulti negativa o, per cause imputabili all'Impresa non possa essere effettuata alla data convenuta, secondo le modalità di cui all'articolo 4 del presente contratto.

Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell'Impresa al Ministero dell'Interno.

ART. 6 - VARIANTI



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

UFFICIO ATTIVITÀ CONTRATTUALI PER IL VESTIARIO, L'EQUIPAGGIAMENTO E L'ARMAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO

Sono ammesse le VARIATI al presente Ordine che si rendessero necessarie in corso di esecuzione, nei limiti di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2015.

ART. 7 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

I termini di esecuzione potranno essere sospesi ai sensi e con le modalità previste dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.

Eventuali scioperi nazionali delle maestranze, purché tempestivamente denunciati entro 48 (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'Amministrazione, daranno diritto ad un prolungamento dei termini di esecuzione pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.

I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda. Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano all'Impresa di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta della stessa e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione e, comunque, per non oltre 30 (trenta) giorni.

L'Impresa, per ottenere il prolungamento dei termini di esecuzione, dovrà inoltrare, pena decadenza, entro 5 (cinque) giorni solari dall'inizio dell'evento, unitamente alla domanda di proroga, un'esauriente documentazione che provi la durata e le cause del ritardo.

Fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente articolo, resta inteso che il periodo di esecuzione deve intendersi, come in effetti viene inteso, in giorni solari e, dunque, decorrente in modo continuativo ed ininterrotto a prescindere da eventuali giorni di chiusura degli stabilimenti dell'Impresa per qualsiasi causa.

ART. 8 - SUBAPPALTO

Prevvia autorizzazione della Stazione appaltante, nel rispetto dell'art 105 del D. Lgs. n.50/2016, è ammesso il ricorso al subappalto, nella misura, alle condizioni, con i limiti e le modalità previsti dalla detta normativa.

ART. 9 - PENALITÀ E TERMINE ESSENZIALE

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'approntamento alle verifiche di cui al precedente articolo 4, per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale corrispondente all'1% dell'importo dell'ordine;

In tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, l'ammontare complessivo delle penalità non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'importo contrattuale.

Parimenti, in tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi **termine essenziale** ai sensi dell'articolo 1457 del Codice civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all'incameramento del deposito cauzionale, all'esecuzione in danno dell'Impresa, nonché all'affidamento della fornitura al secondo classificato nella procedura di gara di affidamento.

Qualora l'importo complessivo delle medesime dovesse risultare superiore al limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione, previa diffida ad eseguire l'attività entro il termine ultimo di 30 giorni, procederà alla risoluzione contrattuale in danno dell'aggiudicatario ed all'incameramento



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

UFFICIO ATTIVITÀ CONTRATTUALI PER IL VESTIARIO, L'EQUIPAGGIAMENTO E L'ARMAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO

del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto dell'ulteriore risarcimento per i danni causati dall'inadempimento del contratto.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore che sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento dell'Impresa.

Nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla data di ricezione della comunicazione con la quale l'Amministrazione contesta l'applicazione delle penali, l'Impresa potrà far pervenire le proprie controdeduzioni.

L'importo dovuto a titolo di penalità, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, potrà essere recuperato dall'Amministrazione detraendolo dal corrispettivo dovuto ovvero rivalendosi sul deposito cauzionale.

ART.10 - PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il valore dell'ordine resta fisso ed invariabile per l'intera durata dell'esecuzione e sarà corrisposto all'Impresa in unica soluzione su presentazione di fattura in formato elettronico, da emettersi a seguito della comunicazione di emissione del certificato di verifica di conformità.

Le parti, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, che l'Amministrazione provvederà al pagamento degli importi contrattuali entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture elettroniche di cui all'art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24.12.2007, n. 244 e successive modifiche e integrazioni, da trasmettersi dopo l'emissione al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate.

Le procedure di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica sono disciplinate dalla detta normativa, dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 in data 3.4.2013, recante il relativo Regolamento di attuazione, dalla circolare interpretativa in data 31.3.2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalle istruzioni operative contenute nella circolare MEF/RGS n. 37 un data 4.11.2013.

A tali fini, il codice IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) attribuito dalla Stazione appaltante e da riportare obbligatoriamente sulla fattura elettronica è **XTKA4P**

Sugli strumenti di incasso o pagamento deve essere riportato il Codice Identificativo di Gara (**CIG: 7547441956**).

La documentazione inerente le fatturazioni dovranno essere trasmesse a questa Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio attività contrattuali per il vestiario, l'equipaggiamento e l'armamento della Polizia di Stato all'indirizzo PEC: dipps.600C.dircentrlteclog.equipaggiamento@pecps.interno.it

L'Impresa obbliga ad accendere uno o più conti correnti bancari o postali dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche e a registrare su tali conti tutti i movimenti finanziari connessi all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, da effettuare mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso e di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, compresi gli stipendi di dipendenti, consulenti e fornitori, i pagamenti di beni e servizi rientranti tra le spese generali ed i pagamenti destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, ferme restando le eccezioni di cui al art. 3, comma 3, della legge n.136/2010.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
UFFICIO ATTIVITÀ CONTRATTUALI PER IL VESTIARIO, L'EQUIPAGGIAMENTO E L'ARMAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO

La mancata osservanza delle su richiamate disposizioni, nonché delle ulteriori disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, comporterà, nelle fattispecie previste, l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della citata legge n. 136/2010 e l'automatica risoluzione dell'ordine a norma dell'art.3, comma 9/bis, della medesima legge.

In caso di subappalto l'Impresa si impegna a comunicare immediatamente all'Amministrazione l'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La fattura elettronica dovrà essere intestata a: MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio per le Attività Contrattuali per il vestiario, l'equipaggiamento e l'armamento della Polizia di Stato.

Ai fini dei pagamenti, l'Impresa si impegna a trasmettere, a mezzo PEC, una dichiarazione ai sensi dell'art. 3, della legge 136 del 13 agosto 2018, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari avendo cura di indicare le seguenti informazioni:

- banca d'appoggio;
- IBAN;
- Soggetti delegati ad operare sul conto corrente.

ART.11 – “GARANZIA DEFINITIVA”

A titolo di garanzia degli obblighi assunti, l'Impresa costituisce una garanzia definitiva nei modi e per l'importo calcolato secondo le indicazioni degli articoli 93, comma 7 e 103 del decreto legislativo n. 50/2016.

Tale polizza prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944, comma 2, del Codice Civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile e l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

Detta “garanzia definitiva” rimarrà vincolata fino al termine del periodo di completamento di tutte le prestazioni, garanzia compresa.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per qualsiasi causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avverrà mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare all'Impresa, fatte salve le facoltà, da parte dell'Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua, nonché di richiedere ogni maggior danno, a termini di legge.

La garanzia avrà efficacia fino all'integrale adempimento delle obbligazioni a cui l'Impresa è tenuta in virtù del presente ordine e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell'Amministrazione anche in deroga all'articolo 1957 del Codice Civile.

Non è in alcun modo ammessa l'eventuale richiesta, da parte dell'Impresa, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento della “garanzia definitiva”.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

UFFICIO ATTIVITÀ CONTRATTUALI PER IL VESTIARIO, L'EQUIPAGGIAMENTO E L'ARMAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO

ART. 12 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA NEI CONFRONTI DEL PROPRIO PERSONALE DIPENDENTE ED IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE

L'Impresa ottempererà a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosi a carico tutti i relativi oneri.

In particolare, l'Impresa osserverà, nei confronti dei lavoratori impiegati per l'esecuzione dell'ordine, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi, nonché le condizioni retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell'offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla data di ultimazione delle attività.

Inoltre, l'Impresa osserverà scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell'ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (legge 9 dicembre 1977, n. 903 e decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni).

In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti e salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione, previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze denunciate o accertate dall'Ispettorato del Lavoro, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare che sarà indicato dall'Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definitiva.

Per detta sospensione, l'Impresa non potrà opporre eccezioni all'Amministrazione appaltante né pretendere da essa risarcimento di danni.

La sospensione dei pagamenti non inciderà sull'obbligo dell'Impresa di adempiere alle proprie prestazioni e l'Impresa non potrà considerare tale comportamento dell'Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per l'Impresa stessa.

L'Impresa, comunque, manleverà l'Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni suddette.

ART.13 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA IN MATERIA DI TUTELA DELLA RISERVATEZZA DELLE DENOMINAZIONI, DEGLI STEMMI DEGLI, EMBLEMI E DEI SEGNI DISTINTIVI D'USO ESCLUSIVO DELLA POLIZIA DI STATO.

L'Impresa garantirà il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

E' fatto divieto al personale dell'Impresa di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed al personale dell'Amministrazione, di cui venga a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente ordine.

L'Amministrazione potrà espressamente autorizzare i dipendenti dell'Impresa ai fini dell'eventuale trattamento dei dati personali.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

UFFICIO ATTIVITÀ CONTRATTUALI PER IL VESTIARIO, L'EQUIPAGGIAMENTO E L'ARMAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO

Ai sensi dell'art. 8, del DM 19 settembre 2017, n. 215, è concesso, per le sole finalità produttive connesse alla presente fornitura, l'uso temporaneo gratuito delle denominazioni, degli stemmi degli, emblemi e dei segni distintivi d'uso esclusivo della Polizia di Stato.

ART.14 - DECADENZA E DIRITTI DELL'ASSUNTORE

L'Impresa decadrà da qualsiasi diritto, ragione ed azione che essa ritenga spettarle in dipendenza del presente contratto, anche se derivanti da disposizioni di legge, ove gli stessi non siano proposti, con apposita istanza, alla Stazione appaltante, nel termine di 3 (tre) mesi dalla data del presunto ordine.

ART.15 - RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art.109 del Decreto Legislativo n. 50/2016 è in facoltà dell'Amministrazione, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a cinque giorni, di recedere in qualunque tempo dal presente ordine, mediante il pagamento delle prestazioni eseguite, come fatto constare da verbale redatto in contraddittorio fra le parti, nonché del 10% (diecipercento) dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale dell'ordine.

In ossequio al disposto di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge 7/8/2012, n. 135, l'Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente ordine, previa formale comunicazione all'Impresa con preavviso non inferiore a cinque giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle intervenute convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23/12/1999, n. 488, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e codesta Società non acconsenta ad una modifica proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999.

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs n. 159/2011(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.) l'Amministrazione recederà dal contratto nell'ipotesi di esito positivo dell'informazione antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle forniture già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

ART.16 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del presente ordine saranno deferite esclusivamente all' Autorità giurisdizionale competente.

ART.17 - DOMICILIO LEGALE

Tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto, agli effetti di legge, saranno notificati all'Impresa al domicilio indicato nel documento di stipula. L'Impresa è tenuta a comunicare ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell'Impresa tutte le conseguenze che possano derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

ART.18 - ONERI FISCALI



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

UFFICIO ATTIVITÀ CONTRATTUALI PER IL VESTIARIO, L'EQUIPAGGIAMENTO E L'ARMAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO

Restano a carico dell'Impresa gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto.

ART.19 - ESECUTIVITÀ, VINCOLI CONTRATTUALI E RESPONSABILITÀ

L'Amministrazione parteciperà all'Impresa l'avvenuta registrazione, da parte dell'Autorità competente, del decreto di approvazione.

Qualora l'Impresa non adempia anche ad uno solo degli obblighi derivanti dall'ordine, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un congruo termine.

Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà alla risoluzione dell'ordine, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento della cauzione, fermo restando il diritto a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.

Si richiamano, in merito, gli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile.

ART.20 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE – D.U.V.R.I.

L'Amministrazione ha valutato, nel caso di specie, la non sussistenza di interferenze nelle attività lavorative. I costi della sicurezza, per tali rischi, sono pari a zero.

Art. 21 - CESSIONE DEL CREDITO

L'Impresa ha la facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a beneficio di primari Istituti di Credito.

Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nel documento devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.

La cessione del credito è opponibile all'Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sua notifica.

Tale cessione del credito è consentita a condizione che sia contenuta nei limiti dei canoni maturati e non sia necessaria al reintegro della cauzione.

ART.22

L'Impresa dovrà risultare in regola con gli adempimenti contributivi ex art. 2 del D.L. 25/09/2002, n. 210, convertito con modificazioni nella Legge 22/11/2002, n. 266.

Art. 23 - PATTO DI INTEGRITÀ

Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi contenuti nell'unito "Patto di integrità", predisposto nel rispetto del disposto normativo di cui all'articolo 1, comma 17, della Legge n. 190/2012 ed allegato al presente atto negoziale, di cui diviene parte integrante, impegnandosi reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza in esso contenuti.

Art. 24 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL MINISTERO DELL'INTERNO



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
UFFICIO ATTIVITÀ CONTRATTUALI PER IL VESTIARIO, L'EQUIPAGGIAMENTO E L'ARMAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO

Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi derivanti dall'unito "Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno", adottato nel rispetto del disposto normativo di cui al +3, nr. 62, approvativo del relativo Regolamento, a norma dell'articolo 54, comma 5, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come sostituito dall'art. 1, comma 44, della Legge del 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e in riferimento agli atti di indirizzo emanati dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche in materia di codice di comportamento approvate con Delibera n. 75/2013 "Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni.

(documento firmato digitalmente)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
V. Prefetto Catia Colautti

[D.U.V.R.I. STATICO](#)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
UFFICIO ATTIVITÀ CONTRATTUALI PER IL VESTIARIO, L'EQUIPAGGIAMENTO E L'ARMAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO

Questo documento è stato redatto in ottemperanza all'art. 26 del [D.Lgs. 81/2008](#) che qui espressamente si richiama e ne costituisce parte integrante.

§ 1. Valutazione delle interferenze.

L'Amministrazione Committente, in merito alle indicazioni inerenti il contratto in essere, valuta che nell'adempimento del sinallagma contrattuale possano insorgere eventuali rischi da interferenza durante la fase di consegna dei beni mobili precisati in epigrafe.

§ 2. Analisi delle interferenze.

Pericolo	Rischio
Movimento di veicolo/i a motore nel comprensorio	Investimento di pedoni

§ 3. Misure precauzionali.

L'Amministrazione Committente, per gestire dei rischi da interferenza, provvede a designare, nell'ambito del proprio personale in loco, un soggetto, scegliendolo preferibilmente tra i componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione. Il nominativo del designato nonché il suo recapito telefonico sarà tempestivamente comunicato all'Impresa Appaltatrice.

I compiti del soggetto designato sono:

1. compilare la scheda degli eventuali rischi, cd D.U.V.R.I. DINAMICO, connessi alle peculiarità dei luoghi di esecuzione del contratto. Tale scheda costituisce parte integrante del presente documento
2. informare l'Impresa Appaltatrice del contenuto del Documento di Analisi e Valutazione dei Rischi della propria sede, che l'Impresa Appaltatrice sigla per presa visione
3. ricevere informazioni dall'Impresa Appaltatrice del contenuto del proprio Documento di Analisi e Valutazione dei Rischi, che sigla per presa visione
4. concordare la data e l'ora della consegna e darne ampia comunicazione a tutto il personale in servizio quel giorno
5. individuare e perimetrare un'area di facile accesso, libera da ogni intralcio al movimento dei veicoli, in cui saranno svolte esclusivamente tutte le operazioni di consegna.

Per raggiungere la situazione ideale di rischio interferente pari zero, che costituisce la situazione ottima che l'Amministrazione Committente si propone di perseguire, il soggetto indicato al capoverso precedente deve, inoltre, sorvegliare affinché l'Impresa Appaltatrice adotti le seguenti misure di precauzione:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
UFFICIO ATTIVITÀ CONTRATTUALI PER IL VESTIARIO, L'EQUIPAGGIAMENTO E L'ARMAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO

1. Il/i veicolo/i all'interno del comprensorio dell'Amministrazione Committente devono procedere a passo d'uomo
2. Il/i veicolo/i deve/devono essere dotato/i di avvisatore/i acustico/i per segnalare l'andamento in retromarcia ovvero il guidatore deve essere coadiuvato da un collaboratore che segnala l'andamento in retromarcia

§ 4. Costi.

Salvo ulteriori approfondimenti sul tema possibili solo all'atto di individuazione dell'Impresa Appaltatrice si valuta che il costo della sicurezza per i rischi interferenti sia pari a zero.